

## 2. Misure compensative in vigore

- (9) La Vacmet India Limited è inoltre soggetta a un dazio compensativo del 19,1 % a norma del regolamento (CE) n. 367/2006.

## 3. Domanda di riesame intermedio parziale

- (10) Il 7 agosto 2009 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda, di portata limitata all'esame del dumping, è stata presentata dalla Vacmet India Limited, un produttore esportatore dell'India («il richiedente»). Il richiedente ha sostenuto nella sua domanda che le circostanze alla base dell'istituzione delle misure sono mutate e che il mutamento intervenuto è di natura permanente. Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non è più necessario applicare la misura al livello attuale per compensare il dumping.

## 4. Apertura di un riesame

- (11) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato il 14 gennaio 2010 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(1)</sup> («avviso di apertura»), l'avvio di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, di portata limitata all'esame delle pratiche di dumping per quanto concerne il richiedente.
- (12) Scopo dell'inchiesta di riesame intermedio parziale era anche quello di valutare, in funzione dei risultati del riesame, la necessità di modificare l'aliquota del dazio applicabile attualmente alle importazioni del prodotto in esame provenienti dai produttori esportatori del paese interessato non citati singolarmente nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/2007, vale a dire l'aliquota del dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» in India.
- (13) Il 14 gennaio 2010 la Commissione ha inoltre annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>, l'avvio di un riesame intermedio parziale delle misure compensative, di portata limitata alla verifica dell'esistenza di sovvenzioni per quanto concerne il richiedente.

## 5. Inchiesta

- (14) L'inchiesta relativa al livello di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 («periodo dell'inchiesta ai fini del riesame» o «PIR»).
- (15) La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente, le autorità del paese esportatore e l'industria dell'Unione dell'apertura dell'inchiesta di riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

- (16) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato.

- (17) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente.

## B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### 1. Prodotto in esame

- (18) Il prodotto interessato dal presente riesame è lo stesso prodotto definito dal regolamento che istituisce le misure in vigore [regolamento (CE) n. 1292/2007], vale a dire fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India, attualmente classificati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90.

### 2. Prodotto simile

- (19) Come nelle inchieste precedenti, la presente inchiesta ha dimostrato che i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti in India ed esportati nell'Unione e i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti e venduti localmente sul mercato indiano, nonché i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti e venduti da produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base.
- (20) Questi prodotti sono pertanto considerati simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

## C. DUMPING

### a) Valore normale

- (21) Per determinare il valore normale, è stato innanzitutto stabilito se il volume complessivo delle vendite interne del prodotto simile fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire se queste vendite corrispondessero ad almeno il 5 % del volume delle vendite del prodotto in esame esportato nell'UE. La Commissione ha stabilito che il volume complessivo delle vendite del prodotto simile effettuate dal richiedente sul mercato interno era rappresentativo. Questo test di rappresentatività è stato poi effettuato in base al tipo. È emerso che per due tipi non vi erano state vendite sul mercato interno.
- (22) La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata determinata per il prodotto simile venduto sul mercato indiano la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PIR. Oltre il 90 % delle vendite sul mercato interno è risultato remunerativo.

<sup>(1)</sup> GU C 8 del 14.1.2010, pag. 27.

<sup>(2)</sup> GU C 8 del 14.1.2010, pag. 29.

